

Consiglio Regionale della Puglia

568

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

Bari, 17/7/1978

IL PRESIDENTE


Prot.

Ill.mo  
Signor Presidente  
Consiglio Regionale

S E D E

Si trasmette alla S.V. Ill.ma il d.d.l. "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio", relativa relazione e parere favorevole della I<sup>a</sup> Commissione per la parte finanziaria, per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.


  
Giuseppe Colasanto

ore 13.00

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE
BARI
17 LUG. 1978
Prot. N° 2851
Cat. Cl. Fase

Bari, 17/7/1978

IL PRESIDENTE



Ill.mo  
Signor Presidente  
V<sup>^</sup> Commissione consiliare  
S E D E

La I<sup>^</sup> Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole al disegno di legge "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio" riformulando l'art. 14 nel modo seguente:

ART. 14

(disposizioni finanziarie)

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 13000000000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 288 Interventi per scuole materne ed elementari	+ 1.900.000.000
Cap. 289 Interventi per scuole medie di I° grado	+ 3.000.000.000
Cap. 290 Interventi per scuole medie di 2° grado	+ 1.050.000.000
Cap. 292 Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali e culturali (cambio denominazione).	
Cap. 293 Assistenza educativa handicappati	+ 150.000.000
cap. 293/bis Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-Pensionato allievi (c.n.i.)	+ 600.000.000
Cap. 293/Ter Trasferimento ai Comuni del Personale e delle funzioni ex Patronati Scolastici (c.n.i.)	+ 5.600.000.000
Cap. 293/ quat. Riconferma della nomina ai dirigenti dei centri di lettura e dei centri sociali di educazione permanente (c.n.i.)	+ 700.000.000

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa

=====

13.000.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 349 fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da legge regionale in corso di adozione	13.000.000.000
---	----------------

Sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa.

Distinti saluti.

Prof. Matteo Fantasia

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

Testo di Legge

"PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO"

Relatore:

Prof. Giuseppe Colasanto

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

## R E L A Z I O N E

In una serie di laboriose sedute la Commissione ha avuto modo di esaminare e approfondire la normativa recante "Provvedimenti urgenti per il diritto allo studio" elaborata dalla Giunta regionale e trasmessa dal Signor Presidente del Consiglio in data 4/7/78.

Il disegno di legge si articola in 4 Titoli e 15 articoli:

TITOLO I - Finalità (art. 1)

TITOLO II - Soppressione Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei P.S. (artt. 2-9)

TITOLO III - Scioglimento consorzi provinciali Istruzione tecnica e Centri orientamento scolastico professionale (Artt. 10-11)

TITOLO IV - Norme transitorie, finanziarie finali (artt. 12-15)

Con la normativa di che trattasi la Regione per un verso dà esecuzione alle disposizioni di cui al DPR 616/77 e per un altro verso attiva procedure certe per il regolare inizio dell'anno scolastico 1978/79 senza che le Istituzioni scolastiche e soprattutto gli utenti dei servizi di assistenza scolastica subiscano danni o ritardi in conseguenza di modifiche legislative e di conseguenti processi di trasformazione delle strutture abilitate a produrre servizi nel delicato settore del diritto allo studio.

Delle due caratteristiche del disegno di legge testè evidenziate, la prima rappresenta un obbligo giuridico della Regione entro termini perentori prescritti dalla legislazione statale; la seconda deriva da considerazioni di opportunità

./...

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

- 2 -

IL PRESIDENTE

e di responsabilità di carattere politico-amministrativo che viene offerta, comunque, alla valutazione del massimo Organo della Regione (Consiglio regionale) quale depositario ed interprete primario delle istanze e dei bisogni della Comunità regionale.

Nell'uno e nell'altro caso, comunque, ci si è sforzati di non porre in essere strumenti e modalità operative non in armonia o, peggio, in antitesi con il discorso politico e strutturale di fondo in atto nella Comunità regionale e tra le forze politiche, sindacali e sociali per il diritto allo studio.

A salvaguardia ulteriore di quanto assunto e più volte esplicitato nei vari articoli, si è voluto dedicare a tale concetto la dignità di base normativa (cfr. art. 13), per cui i lavori per l'elaborazione della normativa organica non vengono né finalizzati né rinviati, ma proseguiranno con il vivo senso di responsabilità ed interesse che le forze politiche hanno dimostrato per il delicato settore, sganciati però tali lavori da ipoteche o scadenze frustranti e che comunque avrebbero fatto pagare alla comunità regionale ritardi, inadempienze, difficoltà di carattere obiettivo imputabili a tutti tranne che agli utenti dei servizi.

Per lo scioglimento dei P.S. e dei Consorzi dei P.S. e le attribuzioni ai comuni delle relative competenze molto si è detto, si è dibattuto, si è proposto. Un fatto comunque appare certo: non si tratta nella fattispecie della soppressione di enti inutili ma di rivalutazione dei compiti prima esercitati da questi Organismi, rivalutazione che ha portato il legislatore a statuire che questi compiti importanti e decisivi per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, strutturale, socio-economico e culturale per il pieno ed organico sviluppo della persona umana dovevano essere assunti direttamente dall'ente pubblico per eccellenza: il Comune, primo depositario delle istanze dei bisogni della comunità di base

IL PRESIDENTE

Fatta questa premessa si tratta, nel caso della nostra regione, di mettere i Comuni nella condizione economica e strutturale di poter adempiere a questo onere pubblico nel miglior modo possibile.

Alcuni dati sono sintomatici al riguardo: su una popolazione scolastica di circa 667.000 unità, riferibile ai bambini della scuola materna ed agli alunni della scuola dell'obbligo, sono stati effettuati servizi a tutto l'anno scolastico 1977/78 che hanno interessato tale popolazione scolastica nelle seguenti misure:

- a) mense per n. 93.000 bambini, pari al 14%;
- b) trasporto per n. 31.000 bambini, pari al 4,6%;
- c) doposcuola-CRES (Centri ricreativi educativi attività sociali), pre-inter-post scuola per n. 62.000 bambini, pari al 17%.

Da notare, altresì, che le attività di cui ai punti a) e b), pari rispettivamente al 14% e al 4,6% della potenziale istanza sono state realizzate per un arco temporale medio di 100 giorni sui 210 dell'anno scolastico, mentre quelle di cui al punto c) hanno avuto una durata massima di 5 mesi. Le ragioni di tale paurosa carenza strutturale in relazione soprattutto ad altre Regioni d'Italia e Comuni del Nord (Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze), sono varie e attengono, soprattutto, ad una mancata presenza degli Enti locali del Mezzogiorno per l'apprestamento di servizi e strutture sociali, a fronte di massicci investimenti e risorse dei comuni del nord per tali tipi di intervento? La Regione Lombardia, ad esempio, spende circa il 17% dell'intero onere necessario per garantire i servizi di assistenza scolastica in tutte le scuole, mentre il rimanente 83% fa carico agli Enti locali ed ai contributi delle famiglie degli alunni.

Nella regione Puglia il 90% degli interventi di assistenza scolastica fa carico alla Regione che ha utilizza-

IL PRESIDENTE

to, nel passato, la struttura dei Patronati scolastici e dei consorzi, mentre solo il 10% veniva assicurato dai Comuni. Naturalmente non si intende fare qui il processo agli enti locali dei Sud per tali carenze, perchè è evidente che le motivazioni stanno a monte ed investono varie responsabilità per le politiche a favore del Mezzogiorno ed al finanziamento degli Enti locali; certamente non si può affermare che gli enti locali del sud e quindi della Puglia non siano stati sensibili ai problemi del sociale, ma gli è che non sono stati mai messi nelle condizioni perchè l'auspicata presenza fosse realizzata.

Allora l'occasione di questo trasferimento di funzioni dei Patronati scolastici e dei Consorzi voluta dal legislatore nazionale con ampia convergenza di tutte le forze politiche e deve essere colta dalla Puglia per iniziare un discorso serio di razionalizzazione e di adeguamento delle strutture e dei servizi alle reali esigenze della Comunità scolastica.

Naturalmente questo obiettivo non può essere raggiunto immediatamente o in tempi brevi; occorre, però, che pur nella gradualità degli interventi l'obiettivo resti chiaro e si mettano i comuni nella condizione di operare, dando agli stessi la disponibilità delle risorse necessarie.

In questa logica si muove la normativa che si propone ed è per questo che come prima tappa iniziale occorre garantire che i comuni assicurino i servizi prima di competenza dei patronati scolastici e dei consorzi almeno allo stesso numero di utenti dell'anno scolastico 1977/78.

Naturalmente, non è possibile assicurare lo stesso servizio per lo stesso numero di utenti ai medesimi costi dell'anno precedente, perchè:

- 1) gli oneri per il personale devono essere necessariamente adeguati ai contratti nazionali, perchè non è possibile che l'ente pubblico scarichi sulla pelle dei

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 5 -

IL PRESIDENTE

lavoratori carenze finanziarie riferibili a scelte politiche marcate;

2) perchè non è che il Comune possa assicurare servizi strettamente collegati con la vita della scuola ma per un periodo inferiore all'arco dell'anno scolastico.

Questo obiettivo primario deve essere salvaguardato mentre i comuni dovranno attrezzarsi per un graduale potenziamento ed adeguamento di servizi, vista la paurosa carenza denunciata in precedenza e saranno tali programmazioni di base ad offrire spunti di meditazione, di approfondimento e di indirizzo per la programmazione regionale nel settore.

Il DPR 616 ha fatto ereditare alle Regioni le funzioni prima esercitate dai Consorzi Provinciali Istruzione Tecnica e dai Centri di Orientamento scolastico professionale.

Anche qui si tratta di un obbligo giuridico e pur non dando assetto definitivo alla materia si offrono soluzioni per sbloccare situazioni insostenibili e ferme all'1/1/78 con la conseguenza di dover pagare il personale in servizio senza essere in grado di disciplinare l'utilizzazione del personale medesimo nell'ambito operativo e professionale per il quale è stato assunto.

Infine, con l'art. 12 si intende assicurare con legge la continuità dei servizi finora garantiti dalla Regione e strettamente collegati all'inizio dell'anno scolastico 1978/79 ed in questa logica viene proposta anche la proroga della validità della l.r. 14/1/78, n. 12, concernente "Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78".

IL PRESIDENTE

Dopo una valutazione complessiva dell'articolato proposto dalla Giunta regionale, la commissione ha esaminato i singoli articoli, sui quali si sono registrati consensi di ampia portata. Per quanto concerne invece gli artt. 3-4, riguardanti il personale già in servizio presso i Patronati scolastici e Consorzi Provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, nonostante tutto si sono registrate delle posizioni diversificate, che si riassumono qui di seguito:

- l'articolato proposto dal Governo regionale, partendo dal presupposto che il passaggio agli enti locali delle funzioni prima espletate dai P.S. non doveva significare una riduzione degli interventi nè dal punto di vista quantitativo nè per l'aspetto qualitativo degli stessi, prevedeva l'assunzione da parte dei Comuni del personale dei P.S. e dei Consorzi in servizio per l'anno scolastico 1977/78.

Da parte del rappresentante del PSI veniva proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'art. 4:

(Personale a tempo determinato)

"I Comuni, nell'espletamento dei compiti rivenienti dai cessati Patronati scolastici e dai consorzi dei Patronati (doposcuola, refezione, trasporto gratuito) si serviranno di personale a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, attingendolo da graduatorie appositamente compilate per ogni servizio, nelle quali il personale impegnato negli anni passati dai Patronati scolastici e dai Consorzi Patronati scolastici troverà collocazione preferenziale."

Gli è che con l'emendamento proposto si sarebbe allargato il potenziale diritto ad essere iscritti nelle graduatorie comunali da parte di tutti gli operatori che negli anni decorsi avevano prestato servizio saltuario presso i patronati scolastici,

IL PRESIDENTE

senza avere la possibilità quindi di prevedere una copertura finanziaria certa e la conseguente impossibilità da parte degli enti locali di effettuare assunzioni di alcun genere, stando il divieto del decreto Stammati.

Veniva assunto inoltre dal rappresentante del PSI che i P.S. e i relativi consorzi dovevano considerarsi soppressi alla data del 24 luglio 77, e quindi nulli erano gli atti emanati dagli stessi successivamente a tale data.

In ordine a questo rilievo si faceva presente che, in base all'art. 137 del DPR 616/77 le norme contenute nello stesso decreto avevano efficacia a far tempo dal 1° gennaio 78 e, in base all'art. 118 della normativa in questione, le Regioni potevano assicurare con atto ~~deliberativo~~ amministrativo la continuità delle prestazioni fino all'approvazione delle leggi regionali; quest'ultimo adempimento è posto in essere con atto della Giunta regionale allorchè i P.S. e i Consorzi sono stati autorizzati a continuare i compiti di istituto per l'anno scolastico 77/78 e comunque fino alla data di entrata in vigore della legge regionale richiamata dall'art. 45 del DPR 616/77.

D'altra parte i p.s. ed i consorzi sono stati soppressi non perchè enti inutili ma in quanto le relative funzioni assumevano una rilevanza pubblica tale da essere demandate alla responsabilità dell'ente locale per eccellenza: il Comune.

Allo stesso art. 4 del testo di legge venivano proposti alcuni emendamenti che ne chiarissero la reale portata rispetto al testo originario, con specificazione degli oneri finanziari a carico della Regione, e che dovevano essere assicurati ai Comuni.

Anche su questi emendamenti non risultava convergenza da parte del rappresentante del PSI.

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

- 8 -

IL PRESIDENTE

La discussione è proseguita per i rimanenti articoli ai quali sono state apportate lievi variazioni rispetto al testo del governo regionale, sempre allo scopo di rendere più chiaramente applicabili le norme ivi contenute.

In definitiva, pur in presenza delle differenti valutazioni in ordine ai punti innanzi espressi, si è registrato unanime consenso della Commissione sull'intero articolato, che si propone all'approvazione del Consiglio Regionale con l'auspicio che da parte del governo centrale la normativa di che trattasi torni approvata in tempo utile perchè l'anno scolastico 78/79 possa iniziare senza traumi o ritardi, e gli enti locali siano messi nella condizione di una continuità operativa che tende a migliorare e a potenziare i servizi concernenti l'attuazione del diritto allo studio.

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO I

### FINALITA'

#### ART. 1

In attesa della emanazione della legge organica per l'attuazione del diritto allo studio, la Regione disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione del D.P.R. 616 del 24.7.1977, secondo la normativa di cui ai successivi articoli.

Nel contempo vengono definite le modalità per tutti gli interventi di competenza regionale relativi all'anno scolastico 1978/79.

## TITOLO II

### SOPPRESSIONE PATRONATI SCOLASTICI E CONSORZI PROVINCIALI DEI PATRONATI SCOLASTICI

#### ART. 2

(Trasferimento dei beni)

I Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arre-

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

damento e le suppellettili dei Patronati Scolastici sono trasferiti ai relativi Comuni.

Vengono trasferiti, altresì, ai Comuni interessati gli eventuali saldi attivi dei Patronati Scolastici risultanti dopo gli adempimenti di liquidazione di cui al successivo art. 7.

In ogni caso, non possono derivare oneri passivi, tranne che per somme già deliberate dai Comuni medesimi a favore dei Patronati Scolastici e non ancora accreditate all'atto del trasferimento.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i servizi, l'arredamento e le suppellettili dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione, secondo le valutazioni effettuate dagli Uffici Tecnici Erariali competenti per territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun Consorzio, vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti, a tutti i Comuni di ciascuna provincia.

## ART. 3

(Personale a tempo indeterminato)

Entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale amministrativo, ausiliario, nonché quello addetto ai servizi di mensa e trasporto con nomina a tempo indeterminato,

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

in servizio presso i Patronati Scolastici nell'anno scolastico 1977/78 è trasferito ai rispettivi Comuni.

Entro il termine di cui al 1° comma, il personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato, in servizio presso i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, nell'anno scolastico 1977/78 è trasferito ai Comuni della rispettiva provincia, tenendo conto delle opzioni del personale medesimo.

Al predetto personale sono garantite, ai fini dell'inquadramento nei livelli funzionali retributivi delle piante organiche dei rispettivi Comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.

La Regione riconosce ai Comuni presso i quali è trasferito detto personale la relativa spesa, indipendentemente dall'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica. A tal fine, i Commissari liquidatori di cui al successivo art. 7, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun Patronato Scolastico o Consorzio, devono versare ai Comuni presso i quali viene trasferito il personale, i fondi necessari per assicurare la corresponsione di tutte le competenze fino alla data del 31.12.1978, ivi compresa la 13° mensilità, i fondi necessari per gli

./.

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di quiescenza.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, i Comuni devono utilizzare il personale trasferito dai Patronati Scolastici e dai Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici per l'attuazione dei compiti previsti dall'art. 42 del del D.P.R. 616/77.

## ART. 4

(Personale a tempo determinato)

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, alla data del 31.5.1978 presso i Patronati Scolastici ed i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai Comuni con contratto a tempo determinato per un periodo massimo ricompreso nell'anno scolastico 1978/79 in base alle effettive esigenze di servizio.

E' escluso dalla disciplina di cui al comma precedente il personale assunto per espletare servizi a destinazione specifica stabilita da Enti e benefattori privati con fondi messi a disposizione degli stessi.

Per il personale di cui al 1° comma, la Regione riconosce la relativa spesa ai comuni in aggiunta all'assegnazione dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del diritto allo studio.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 5

(Modalità per il trasferimento dei beni e del personale)

La Giunta Regionale o l'Assessore alla P.I., se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei Patronati Scolastici e dai Consorzi provinciali dei Patronati Scolastici ai Comuni tenendo conto dei precedenti articoli 3 e 4 nonché della tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le mansioni esercitate negli Enti di provenienza e i livelli retributivi e funzionali degli Enti Locali di cui l'allegato A della presente legge.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 6

(Operazioni di liquidazione)

Gli attuali Commissari straordinari e liquidatori dei Patronati Scolastici e dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici as-  
sumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino all'entrata in vi-  
gore della presente legge, solo le funzioni di Commissari liquidato-  
ri per continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione  
e tutti gli adempimenti conseguenti alla soppressione degli Enti.

Tali operazioni, ivi compresa l'adozione degli atti conseguen-  
ti all'applicazione della presente legge, dovranno essere concluse  
entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

Il Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici di Lecce è  
abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà sita nel ter-  
ritorio del Comune di Sannicola di Lecce fino al 10.9.78 e, pertan-  
to, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi en-  
tro il 20.9.78.

Ai predetti Commissari nonché ai segretari degli Enti in liqui-  
dazione è riconosciuta una indennità mensile forfettizzata a far tem-  
po dall'1.1.1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di trasfe-  
rimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta Pegio-

# REGIONE PUGLIA

- 6 -

nale nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.

## ART.7

(Uffici stralcio)

Sono istituiti presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di provincia Uffici stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei Patronati Scolastici, non ancora definiti alla data di cui all'articolo precedente.

Per le operazioni di che trattasi verrà utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i Patronati Scolastici e i Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici.

Per le sedi di tali Uffici saranno utilizzati i locali e le strutture dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici resisi disponibili a favore della Regione per effetto dell'applicazione del precedente art. 2.

Gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Patronati Scolastici definiti entro il termine di cui al precedente art. 6, vengono consegnati ai Comuni. Gli atti amministrativi e contabili dei Patronati Scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono consegnati all'Ufficio stralcio di ogni provincia come pure gli archivi e gli atti amministrativi e contabili dei Consorzi Provincia

./.

# REGIONE PUGLIA

- 7 -

li dei Patronati Scolastici.

Il personale regionale in servizio presso gli Uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli Enti locali fino all'entrata in vigore della legge organica sul diritto allo studio.

## ART. 8

(Modalità per l'assegnazione dei Contributi)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione assegna ai Comuni i contributi relativi alla gestione delle attività già poste in essere dai disciolti Patronati Scolastici e dai Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici, per quanto concerne le Scuole Materne Statali, Elementari e Medie di 1° grado.

La quantificazione delle somme spettanti a ciascun Comune fino al 31.12.1978 sarà effettuata dalla Regione tenendo conto:

- della popolazione scolastica;
- delle condizioni socio-economiche della zona;
- del numero delle sezioni di Scuola Materna, Elementari e Medie di 1° grado Statali ed a tempo pieno;

./.

# REGIONE PUGLIA

- 8 -

- degli oneri necessari per mantenere i livelli di utenza per i servizi già resi dagli Enti disciolti nell'anno scolastico 1977/78;
- dell'indice di carenza dei servizi.

Dalla somma spettante, determinata con le modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.

Ai Comuni interessati saranno assegnati, altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti artt. 3 e 4.

Allo scopo di adeguare i servizi alle indifferibili esigenze della scuola, i Comuni, nell'ambito della propria autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di reddito.

# REGIONE PUGLIA

- 9 -

## ART. 9

(Gestione dei Servizi)

I Comuni per la istituzione e la gestione dei servizi già di competenza dei Patronati Scolastici e dei Consorzi Provinciali dei Patronati Scolastici terranno conto della programmazione dei Consigli distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai Consigli di Circolo e di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado esistenti nel territorio comunale.

I comuni cureranno, altresì, l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvedendo anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole interessate .

Gli oneri relativi saranno coperti direttamente dallo Stato o, per il tramite della Regione, secondo le disposizioni che saranno emanate al riguardo dal Governo centrale.

# REGIONE PUGLIA

## TITOLO III

CONSORZI PROVINCIALI ISTRUZIONE TECNICA E CENTRI DI ORIENTAMENTO  
SCOLASTICO E PROFESSIONALE

### ART. 10

(Applicazione art. 39 del D.P.R. 616/77)

I Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica sono soppressi.

A far tempo dall'1.1.1978 le relative funzioni, ivi comprese quelle dei Centri di orientamento scolastico e professionale con le limitazioni di cui all'art. 39 del D.P.R. 616/77, sono esercitate dalla Regione al cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento e le suppellettili degli Enti soppressi.

La Giunta regionale o l'Assessore alla Pubblica Istruzione se delegato provvede all'adozione degli atti necessari per le operazioni di trasferimento, nonché all'esercizio dei compiti di istituto già svolti dai Consorzi in parola.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 10 -

A tal uopo viene istituito un Ufficio stralcio a livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed amministrativi pendenti dall'1.1.78 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Presso detto Ufficio sarà costituito l'archivio generale di tutti gli atti dei Consorzi per le certificazioni relative ai corsi svolti.

Per l'accreditamento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge n.82 del 2.1.1936 e della legge regionale 7.5.1975, n.38, si terrà conto delle norme sulla contabilità regionale.

## ART. 11

(Personale)

Il personale dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica e dei Centri di Orientamento Scolastico e Professionale, in quadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della legge regionale del 7.5.1975, n.38, ed alla Circolare applicativa n. 70 bis del 5.2.1976, con delibera dei Consigli di Amministrazione dei predetti Consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità previste dalla citata legge, è trasferito nei ruoli regionali.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 11 -

A tale personale si applica la normativa di cui alla legge regionale n. 18 del 25.3.1974 e successive modificazioni ed integrazioni, facendo comunque salvi i diritti da esso acquisiti per effetto dell'applicazione delle citate leggi n.38/1975 e Circolare applicativa 70 bis del 5.2.76.

Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap. 291 "Consorzi Provinciali Istruzione Tecnica" e con le modalità in vigore presso gli Enti disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art.10.

## T I T O L O    I V

(NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI)

### ART. 12

(Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1978/79)

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di predisporre, altresì, gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno scolastico 1978/79, la Giunta Regionale continua a provvedere direttamente agli ulteriori interventi di competenza della

./.

# REGIONE PUGLIA

- 12 -

Regione nei limiti delle somme stanziare nel bilancio per l'esercizio 1978.

A tal uopo la validità della legge regionale 14.1.1978, n.12, concernente "Provvedimenti a favore della Scuola Media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78", viene prorogata anche all'anno scolastico 1978/79.

Eventuali residui non impegnati da ciascun consiglio di istituto nell'anno scolastico 1977/78, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978/79.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potrà, altresì, bandire concorsi per il conferimento di posti gratuiti di convittori e semiconvittori nei Convitti Nazionali nei limiti delle disponibilità effettive di ciascun Convitto, nonchè riconfermare, per gli alunni che conservano il beneficio, i posti di convittori e semiconvittori già in godimento presso i convitti medesimi.

## ART. 13

(Disposizioni finali)

Tutte le norme contenute nella presente legge, ancorchè non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all'atto dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 14

(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 17.000.000.000, si fa fronte, per il 1978, mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione cap. 349.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono introdotte le seguenti variazioni.

### VARIAZIONI IN AUMENTO

CAP. 288	Interventi per scuole materne ed elementari	+ 1.900.000.000
CAP. 289	Interventi per scuole medie di 1° grado	+ 3.000.000.000
CAP. 290	Interventi per scuole medie di 2° grado	+ 1.050.000.000
CAP. 292	Formazione continua, permanente, ricorrente e Centri Sociogli e Culturali (Cambio denominaz.)	
CAP. 293	Assistenza Educativa handicappati	+ 150.000.000
CAP.293/bis	Posti gratuiti e semigratuiti in Convitto-Pensionato allievi (c.n.i.)	+ 600.000.000
CAP.293/ter	Trasferimento ai Comuni del personale e delle funzioni ex Patronati Scolastici (c.n.i.)	+9.600.000.000
CAP.293/quat.	Riconferma della nomina ai dirigenti dei Centri di lettura e dei Centri Sociali di Educazione Permanente (c.n.i.)	+ <u>700.000.000</u>
	<b>t o t a l e</b>	<b>+17.000.000.000</b>

### VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CAP. 349	Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	-17.000.000.000
----------	--	-----------------

# REGIONE PUGLIA

## ART. 15

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

# REGIONE PUGLIA

## TABELLA "A"

=====  
Livello retributivo  
e funzionale nella  
Amm.ne comunale  
=====

=====  
Qualifica ricoperta presso il Patronato  
Scolastico o il Cons. Prov.le PP.SS. con  
contratto a tempo determinato  
=====

5°

- a) Personale addetto alle attività educative, integrative della scuola e ricreative (C.R.E.S., Animatori Centri di Lettura, C.S.F.P. )
- b) Coordinatrici zonali per il servizio mensa

4°

- a) Personale amministrativo (aiuto segretario - applicato di segreteria - dattilografo)
- b) Economo - vice-economo - aiuto economo

3°

- a) Autisti, - autista-meccanico
- b) Accompagnatrici
- c) Vigilatrici

2°

- a) Personale ausiliario (uscieri, commesso, bidello, trasportatore viveri, custode)